

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 29-4054

Reg. (CE) n. 834/2007, 889/2008, 426/2011 (e s.m.i.) e l. r. n. 13/1999 Modifica dell'Allegato A della D.G.R. n. 25-3384 del 2 luglio 2001, per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

L'agricoltura biologica è attualmente disciplinata, a livello comunitario, dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dal Regolamento (CE) n. 889/2008 e, a livello nazionale, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 220/1995 “Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico”, nonché da quelle riportate nel Decreto Ministeriale n. 18354/1999.

A livello nazionale è stato recentemente emanato il Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012, che contiene disposizioni per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. n. 834/2007 e s.m.i. , al fine di semplificare gli strumenti a disposizione degli operatori del settore, ottimizzando il flusso delle informazioni, integrando i dati provenienti da diverse fonti e aumentando l'efficienza delle attività relative alla gestione delle notifiche di attività con metodo biologico.

Visti:

- il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.
- il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura ed i controlli;
- il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 introducendo l'art. 92 bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi.
- il d.Lgs. n. 220 del 17 marzo 1995 “ Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico” che, così come comunicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito denominato Mipaaf) con la nota n. 11383 del 24/12/08, continua ad essere la norma applicativa nazionale, salvo eventuali incompatibilità con la norma comunitaria.
- il Decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009 “Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e s.m.i. riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici”;

- il Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012, che contiene disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (n. 834/2007 e s.m.i.) e prevede l'abrogazione di alcuni commi dell'art. 10 "Trasmissione informazioni" del D.M. n. 18354 appena citato.
- la Legge regionale n. 13 del 25 giugno 1999 "Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica" e le relative istruzioni applicative definite con DGR n. 25 – 3384 del 2 luglio 2001, in particolare l'articolo 4, che istituisce presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura (oggi Assessorato Agricoltura e foreste, caccia e pesca) l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica.
- la Legge regionale n. 17 dell'8 luglio 1999 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", che ha trasferito la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura biologica alle Province e alle Comunità Montane.

Considerato che per la gestione informatizzata del sistema biologico il Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012 ha istituito il Sistema Informativo Biologico (di seguito denominato SIB), parte integrante del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui è parte il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Il Decreto ministeriale prevede che per l'adeguamento alla procedure da esso previste gli operatori che hanno già presentato la notifica alle amministrazioni competenti sono tenute ad informatizzare la notifica.

Considerato che nel medesimo Decreto Ministeriale n. 2049 è previsto che dalla sua entrata in vigore, differita al 1° luglio 2012 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con comunicato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale in data 22/05/2012, le notifiche di inizio attività e variazione siano regolamentate dalle disposizioni in esso contenute e che nelle Regioni in cui non è operativo uno specifico sistema informativo, gli operatori che intendono presentare le notifiche sopraccitate debbano registrarsi direttamente sul SIB.

Considerato che per perseguire l'obiettivo di semplificazione e trasparenza amministrativa previsto dal DM n. 2049 del 1/2/2012, questa Amministrazione ha predisposto, nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), un servizio on-line, denominato ABIO, finalizzato alla gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica a partire dal 1° luglio 2012.

Considerato che il Decreto Ministeriale n. 2049 prevede che il SIB integri i sistemi informativi regionali esistenti, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione.

Visti:

- il Reg. (CE) n. 73/2009 e il Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. che prevedono che gli Stati Membri si dotino di un sistema informativo di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999 n. 503 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14 comma 3 del D. lgs. 30 aprile 1998, n. 173, che all'art. 9 istituisce il fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 3 dello stesso DPR.

▪ la legge regionale n. 14 art. 28 del 21 aprile 2006 e s.m.i. che istituisce in Piemonte l'Anagrafe agricola del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe e stabilisce che l'Anagrafe è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale, in attuazione del DPR n.503/1999.

Considerato che, attraverso la realizzazione del fascicolo aziendale, l'Amministrazione regionale ha a disposizione una banca dati informatizzata di dati validati, da utilizzare anche ai fini di una completa e corretta compilazione della notifica da parte dell'operatore biologico.

Considerata l'opportunità che tra gli obiettivi dell'utilizzo di ABIO sia compresa anche il rafforzamento del sistema di controllo e vigilanza, inserendo nel sistema informativo le informazioni pertinenti allo svolgimento dei controlli da parte degli Organismi di Controllo e che ABIO possa interconnettersi con il SIB, attraverso servizi di cooperazione applicativa.

Ritenuto indispensabile per l'avvio di ABIO la richiesta di una notifica di conferma per tutti gli operatori attualmente inseriti nel sistema di controllo biologico, che abbiano effettuato la prima notifica alle Autorità competenti e siano in possesso del documento giustificativo di cui all'art. 29 del Regolamento (CE) n. 834/2007, non scaduto, rilasciato dall'Organismo di controllo di riferimento.

Ritenuto necessario che tale notifica di conferma pervenga alle Autorità competenti (Province e Comunità Montane) entro il 31/12/2012, in modo da avviare la campagna 2013 con dati certificati, anche in vista della nuova Politica Agricola Comune.

Considerata, altresì, la necessità di adeguare, in funzione della più recente normativa comunitaria e nazionale in materia, i criteri per la presentazione della notifica di attività con metodo biologico, l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici e l'eventuale cancellazione dalla stesso, i compiti degli Organismi di Controllo, secondo le istruzioni operative di cui all'allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Considerato che la procedura approvata con la deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2001, n. 25-3384, relativamente ai capoversi 2 "Notifiche ex Art. 3 l.r. 13/99" e 3 "Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica ex Art. 4 l.r. 13/99" dell'Allegato A, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012, risulta da modificare.

Dato atto che nelle more di un'eventuale revisione dei capoversi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A della D.G.R. n. 25-3384 del 2 luglio 2001, gli stessi devono essere applicati alla luce delle vigenti normative comunitaria.

Sentiti:

- gli Organismi di Controllo in data 15/12/2011;
- le Province e le Comunità Montane in data 05/04/2012;
- la Consulta Regionale per l'agricoltura biologica in data 18/04/2012;
- il Comitato ex art. 8 l.r. 17/1999 in data 08/06/2012;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

1. di modificare i capoversi 2 “Notifiche ex Art. 3 l.r. 13/99” e 3 “Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica ex Art. 4 l.r. 13/99” dell’allegato A della D.G.R. n. 25-3384 del 2 luglio 2001, attraverso l’avvio della gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori dell’agricoltura biologica, di cui al Decreto Ministeriale n. 2049 del 1/2/2012, a partire dal 1 luglio 2012, sulla base delle istruzioni operative allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante.

2. di demandare alla Direzione Agricoltura eventuali modifiche e/o integrazioni tecniche alla procedura di cui all’allegato della presente deliberazione, che si rendessero necessarie a seguito della revisione della normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

3. di richiedere una notifica di conferma per tutti gli operatori attualmente inseriti nel sistema di controllo biologico, che abbiano effettuato la prima notifica alle Province ed alla Comunità Montane competenti e siano in possesso del documento giustificativo di cui all’art. 29 del Regolamento (CE) n. 834/2007, non scaduto, rilasciato dall’Organismo di Controllo di riferimento. Tale notifica di conferma deve essere trasmessa entro il 31/12/2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO

Istruzioni operative per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica.

Premessa

L'agricoltura biologica è attualmente disciplinata, a livello comunitario, dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dal Regolamento (CE) n. 889/2008 e, a livello nazionale, dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 220/1995 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico", nonché da quelle riportate nel Decreto Ministeriale n. 18354/1999. Il citato Decreto legislativo n. 220/1995 stabilisce, tra l'altro, che gli operatori che producono e preparano i prodotti biologici sono tenuti a notificare l'inizio dell'attività alle Regioni ed alle Province Autonome nel cui territorio è ubicata l'azienda, riconoscendo pertanto le Regioni quali Autorità competenti alla ricezione della *notifica*; contestualmente gli operatori medesimi provvedono a designare l'Organismo di controllo avente il compito svolgere i controlli sull'attività oggetto di notifica.

Con la Legge regionale n. 13/1999 la Regione Piemonte ha, tra l'altro, istituito, all'art. 4, l'*Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica* e, con l'adozione della deliberazione n. 25-3384 del 02/07/2001, la Giunta regionale ha fissato i criteri per l'iscrizione nell'elenco.

Con la Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 – "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", l'agricoltura biologica è rientrata tra le materia trasferite, per competenza, alle Province ed alle Comunità Montane.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, le imprese agricole sono identificate dal Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA) e hanno l'obbligo di costituire e tenere aggiornato il proprio fascicolo aziendale, cioè il modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, allo scopo di aggiornare l'"Anagrafe Agricola del Piemonte " (di seguito denominata Anagrafe).

L'Anagrafe ed il fascicolo aziendale sono stati istituiti con la L.R. 14/2006; l'anagrafe contiene le notizie relative ai soggetti pubblici e privati esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca e che comunque intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in materia di agricoltura, anche mediante interconnessione e collegamento con banche dati disponibili presso altri Enti pubblici. La preventiva iscrizione all'Anagrafe è condizione indispensabile per intrattenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione.

A livello nazionale è stato recentemente emanato il Decreto Ministeriale n. 2049 del 01/02/2012, che contiene disposizioni per la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico, ai sensi dell'articolo 28 del Reg. n. 834/2007 e s.m.i.

Tutti gli operatori biologici che a qualsiasi titolo operano ai sensi del Reg. 834/2007 (e s.m.i.) devono pertanto costituire un fascicolo aziendale presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (di seguito denominato CAA) o presso la Pubblica Amministrazione (PA) competente ed essere iscritti in Anagrafe, con le modalità stabilite con DD n. 915/DB1100 del 31/10/2008, disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte nell'area tematica "Agricoltura" (www.regione.piemonte.it/agri).

1. Sistema informativo agricoltura biologica (ABIO)

Grazie alla realizzazione del fascicolo aziendale, l'Amministrazione regionale dispone di un archivio informatizzato di dati, utile anche per la compilazione della *Notifica di attività con metodo biologico* (di seguito *notifica*) da parte degli interessati.

Con l'adozione delle presenti disposizioni la Regione disciplina i contenuti e le modalità di presentazione della *notifica*, attraverso la predisposizione di un servizio on-line, denominato ABIO, finalizzato alla semplificazione amministrativa ed a verificare la corrispondenza dei contenuti delle informazioni riportate dall'operatore in sede di notifica con i dati presenti nel fascicolo aziendale. Vengono inoltre stabiliti nuovi criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale sopramenzionato.

ABIO consente l'immissione dei dati dell'operatore biologico necessari per la *notifica* mediante interconnessione con l'Anagrafe delle aziende agricole, da cui vengono tratte le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale, nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali. ABIO inoltre contiene la registrazione delle notifiche che, nel corso del tempo, saranno effettuate dall'operatore.

All'esito positivo delle verifiche ispettive effettuate dall'Organismo di controllo a seguito della ricezione di una *notifica*, con la predisposizione del documento giustificativo di cui al successivo punto 3, l'Amministrazione regionale provvede all'iscrizione dell'operatore nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 13/1999.

Comportano la cancellazione dall'elenco su indicato la cessazione dell'attività, registrata in Anagrafe, il recesso volontario comunicato all'Autorità competente dall'interessato e l'irrogazione del provvedimento di esclusione da parte dell'Organismo di Controllo, comunicato all'Amministrazione regionale dall'Organismo medesimo.

1.1. Soggetti abilitati ad operare in ABIO

Possono operare su ABIO la Regione Piemonte, le Province e le Comunità Montane piemontesi, gli Organismi di Controllo e i CAA, limitatamente alle aziende che hanno conferito loro mandato di assistenza. Possono altresì accedere ad ABIO gli operatori biologici, relativamente alle informazioni relative alla propria attività.

ARPEA e le altre PA possono consultare i dati presenti in ABIO.

L'accreditamento al sistema avviene secondo le modalità stabilite con DD n. 1126/DB1100 del 15/10/2010, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" (www.regione.piemonte.it/agri).

Il MiPAAF, AGEA e gli altri Enti nazionali competenti in materia e le altre Regioni italiane consultano i dati del Piemonte attraverso il SIB; a tal fine ABIO, attraverso servizi di cooperazione applicativa, aggiorna il Sistema Informativo Biologico (di seguito denominato SIB) periodicamente, secondo quanto stabilito dal MiPAAF.

L'OdC può ottenere l'autenticazione informatica e l'accesso ad ABIO, limitatamente alle imprese controllate, con lo scopo di consultare, estrapolare, utilizzare e svolgere operazioni di trattamento riguardanti i dati riportati nella *notifica*; inoltre l'accesso consente di disporre di elementi utili all'attività di controllo e di effettuare le comunicazioni connesse alla *notifica* stessa.

2. Notifica di attività con il metodo biologico

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano i prodotti individuati all'articolo 1, paragrafo 2 o che immettono tali prodotti sul mercato sono tenuti a notificare l'inizio della loro attività nonché le variazioni successive alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è esercitata.

Esistono pertanto le seguenti tipologie di notifica:

1. Notifica di inizio attività.
2. Notifica di variazione.
3. Notifica di conferma

La Notifica, esclusa quella di conferma, è soggetta all'imposta di bollo, in riferimento all'art. 7, comma 6 del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012.

Per quanto riguarda la tipologia 2), L'operatore presenta notifica di variazione quando intervengono modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica presentata in precedenza: Le motivazioni che determinano l'obbligo di presentare una notifica di variazione sono le seguenti:

- Aumento o diminuzione del numero di attività
- Aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di produzione)
- Aumento o diminuzione UP zootecnia (variazione metodo di produzione)
- Cambio OdC di riferimento
- altro

Nel caso in cui l'operatore intenda cambiare l'OdC prescelto, deve presentare una *notifica di variazione* avendo cura di non frapporre soluzioni di continuità nell'assoggettamento al sistema di controllo. Diversamente occorre che predisponga una *prima notifica* da cui decorre nuovamente il periodo di conversione.

In caso di modifica del Codice fiscale o CUA (codice univoco di identificazione dell'azienda agricola) della persona fisica o giuridica che ha presentato la notifica, occorre presentare una nuova notifica di inizio attività.

La notifica di conferma (tipologia 3) viene utilizzata invece, unicamente nell'anno di avvio del sistema ABIO, dagli operatori biologici già attivi e titolari di una precedente notifica.

I preparatori e i raccoglitori di prodotti spontanei che intendono operare ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e smi, devono iscriversi in Anagrafe e presentare una notifica semplificata, Per tali soggetti che non conducono alcuna superficie agricola il fascicolo aziendale conterrà soltanto i dati anagrafici e le eventuali sedi operative.

Destinatario della *notifica* sono le Province e le Comunità Montane quali Autorità competenti per territorio (di seguito denominate Autorità competenti) per la ricezione della *notifica di attività con metodo biologico* da parte delle imprese che hanno costituito in Piemonte il proprio fascicolo aziendale. La notifica dovrà essere presentata all'Ente nel cui territorio è stato costituito il fascicolo aziendale.

Coloro che intendono svolgere esclusivamente l'attività di importazione di prodotti biologici sono tenuti ad inviare la *notifica* unicamente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente.

2.1 Contenuto e presentazione della notifica

La *notifica* riporta i dati anagrafici e le informazioni relative alla consistenza aziendale, comprende le dichiarazioni e gli impegni nei confronti dell'Autorità competente, nonché la richiesta di assoggettamento al controllo e gli impegni anche nei confronti dell'Organismo di Controllo prescelto.

La notifica deve essere predisposta, stampata e trasmessa esclusivamente attraverso le funzionalità rese disponibili da ABIO.

La notifica può essere presentata con le seguenti modalità:

- Direttamente dall'operatore;
- Attraverso il CAA detentore del fascicolo aziendale.

La stampa su formato cartaceo della *notifica* compilata con ABIO, sottoscritta con firma autografa, da cui risulti assolto il pagamento dell'imposta, deve pervenire all'Autorità competente entro 15 gg dal caricamento della notifica su ABIO.

Qualora la notifica sia predisposta attraverso il CAA, la copia cartacea della notifica non deve essere trasmessa alle autorità competenti, ma deve essere conservata all'interno del fascicolo aziendale dell'operatore.

La notifica di variazione deve essere trasmessa entro 30 gg. dall'avvenuta variazione.

Gli Organismi di Controllo non ricevono la copia cartacea della notifica ma possono consultare le notifica esclusivamente su ABIO.

2.2 Modalità di compilazione

Le notifiche di inizio attività o di conferma vengono predisposte con ABIO, sulla base dei dati registrati e validati in anagrafe. A tal fine farà fede l'ultima validazione effettuata dall'ufficio competente per la gestione del fascicolo aziendale (CAA o Ufficio anagrafe delle PA). Le informazioni tratte dall'anagrafe, in quanto certificate, non sono modificabili in ABIO. Il sistema di compilazione della notifica consente tuttavia di indicare le informazioni specifiche previste dalla normativa vigente e concordate a livello tecnico con il MiPAAF. La notifica di variazione terrà conto non soltanto dei dati presenti in anagrafe, ma anche delle informazioni contenute nella precedente notifica.

Nella notifica l'operatore biologico indica l'OdC prescelto. Con l'invio telematico della notifica l'OdC di riferimento può accedere alla notifica ed avviare le attività di propria competenza.

Le Autorità competenti e gli Organismi di Controllo ricevono un avviso tramite posta elettronica ogni qualvolta una notifica di un operatore di loro interesse viene caricata su ABIO.

Per le notifiche di inizio attività la fine del periodo di conversione viene calcolata dal sistema a partire dalla data di trasmissione della notifica, sulla base del macrouso. In caso di riconoscimento retroattivo di periodi come facenti parte del periodo di conversione, è a cura dell'Autorità competente l'inserimento di tale periodo, in riferimento a quanto previsto dal D.M. n. 18354 del 27/11/2009 e dalla D.D. n. 1257 del 10/11/2010.

Per le notifiche di conferma, invece, è necessario che tali informazioni vengano imputate su sistema direttamente dall'operatore biologico, sulla base della notifica di inizio attività presentata precedentemente,

A conclusione del periodo di conversione, le superfici interessate vengono automaticamente trasformate in "superfici biologiche".

Il servizio ABIO è pubblicato sul portale SistemaPiemonte (www.sistemapiemonte.it) ed è accessibile dalle pagine istituzionali della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" (www.regione.piemonte.it/agri). Le modalità di utilizzo di ABIO sono descritte nel relativo manuale operativo, consultabile sul medesimo sito internet.

Gi operatori biologici possono accedere ad ABIO direttamente, registrandosi on-line sul portale SistemaPiemonte.

3. Compiti dell'Organismo di controllo

Gli adempimenti a cui è tenuto l'Organismo di Controllo designato, nell'ambito dell'attività ad esso conferita, sono così sintetizzati.

- A) Verifica della data di decorrenza del periodo di conversione dell'azienda interessata.
- B) Valutazione dell'operatore per accertare la sussistenza dei requisiti fissati dalla normativa vigente in materia di agricoltura biologica.

- C) Registrazione su ABIO del Documento giustificativo, redatto secondo quanto previsto dall'Allegato XII del Reg. (CE) n. 889/2008,, corredato dalle informazioni necessarie all'identificazione del documento.
- D) Comunicazione attraverso ABIO delle seguenti informazioni relative ad ogni attività di controllo eseguita sull'operatore:
- i. data della visita,
 - ii. nominativo del tecnico ispettore,
 - iii. eventuali prelievi per analisi,
 - iv. nominativo dell'operatore o di altro soggetto delegato presente al controllo, ecc.,
 - v. esito del controllo ed eventuali misure prescrittive o sanzioni adottate,
 - vi. provvedimenti cautelativi e definitivi adottati.
- E) Registrazione su ABIO di altri documenti o attestazioni rilasciate all'operatore biologico.

L'OdC non è tenuto a svolgere ulteriori verifiche documentali sui dati riportati nella *notifica* che siano stati estrapolati dall'Anagrafe. In caso di errore palese l'OdC segnala l'anomalia all'operatore e al gestore del fascicolo aziendale (CAA o Ufficio Anagrafe delle PA), che devono procedere tempestivamente all'aggiornamento e validazione dei dati in anagrafe.

Tutta la documentazione è resa disponibile all'operatore e ai soggetti abilitati per le funzioni di vigilanza sull'operato degli Organismi, attraverso i servizi di consultazione di ABIO.

In presenza di modifiche della situazione aziendale determinate dal ritorno in conversione per penalità o in presenza di riduzione o allungamento del periodo di conversione l'OdC competente deve procedere ad una nuova valutazione che determina l'emissione di un nuovo documento giustificativo.

4. Compiti dell'Autorità competente

La data di assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo dell'agricoltura biologica decorre dalla data d'invio telematico della notifica.

L'Autorità competente verifica la completezza formale della documentazione cartacea pervenuta e accerta la rispondenza alle normative vigenti riguardo a:

- l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e del CAD (D.Lgs. n.82/2005);
- l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- la sussistenza di situazioni che impediscono l'iscrizione all'Elenco regionale.

Nel caso in cui la notifica venga depositata nel fascicolo aziendale del produttore, il CAA mandatario è incaricato di svolgere l'istruttoria preliminare di cui sopra. L'Autorità competente è tenuta a controllare a campione l'istruttoria preliminare effettuata dai CAA.

Eventuali irregolarità o carenze documentali della notifica possono essere sanate con l'invio di integrazioni da parte dell'interessato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta d'integrazione. Trascorso inutilmente tale periodo la notifica viene invalidata.

.5. Procedimento per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica

Nel caso di notifica di inizio attività, per gli operatori che hanno soddisfatto i requisiti richiesti e che hanno ottenuto la valutazione positiva dell'OdC, l'Autorità competente procede all'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, nel termine di trenta giorni dalla data di registrazione su ABIO del documento giustificativo pervenuta dall'Organismo medesimo.

In conformità alla legge 241/90, decorsi 30 giorni dalla data di inserimento del documento giustificativo nel ABIO da parte dell'ODC, l'operatore è iscritto nell'apposito Elenco.

L'esito negativo dell'istruttoria e/o la valutazione negativa da parte dell'OdC comportano la mancata iscrizione nell'Elenco regionale; della circostanza è data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge.

L'iscrizione nell'elenco regionale è registrato nell'anagrafe agricola del Piemonte ed è immediatamente disponibile per tutti i procedimenti amministrativi inerenti le aziende biologiche.

Per ogni operatore inserito nell'elenco viene anche pubblicato il relativo Documento giustificativo predisposto dall'OdC di riferimento, ai sensi dell'Reg. (CE) n. 426/2011.

L'elenco viene approvato dalla Regione Piemonte una volta all'anno.

5.1 Cancellazione dall'Elenco regionale

Le Autorità competenti possono disporre la cancellazione di un operatore dall'Elenco nei seguenti casi:

- Recesso volontario dall'assoggettamento al sistema di controllo da parte dell'operatore;
- Cessazione dell'assoggettamento al controllo, a seguito di adozione da parte dell'OdC di un provvedimento di esclusione dal sistema di controllo.

L'Autorità competente dà comunicazione all'interessato della cancellazione nei modi e termini di legge.

5.1.1 Recesso volontario dell'operatore

L'operatore è tenuto a comunicare il proprio *recesso* i per via **telematica**, mediante l'utilizzo della specifica funzionalità di ABIO.. L'operatore inoltre ha l'obbligo d'inviare all'Autorità Competente la comunicazione di recesso stampata da sistema e sottoscritta. L'Autorità competente procede alla cancellazione dell'operatore dall'Elenco regionale, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data protocollazione della comunicazione contenente la manifestazione di volontà di recedere.

5.1.2 Cessazione dell'assoggettamento al controllo comunicato dall'OdC

L'adozione di un provvedimento di esclusione dal sistema di controllo da parte dell'OdC, conseguente ad inadempienze dell'operatore, comporta la comunicazione di cessazione del controllo sull'operatore e determina l'avvio del procedimento di cancellazione dall'Elenco regionale. Gli OdC comunicano all'Autorità competente l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo per via **telematica**, mediante l'utilizzo della specifica funzionalità di ABIO.

L'Autorità competente ricevuta la comunicazione entro il termine di trenta giorni conferma la non idoneità ai fini dell'iscrizione dell'operatore all'Elenco regionale e procede alla cancellazione dall'Elenco. Dell'avvio del procedimento di cancellazione per le ragioni sopra descritte è data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge.

L'adozione da parte dell'OdC di provvedimenti sanzionatori diversi dall'esclusione costituisce altresì oggetto di un'apposita comunicazione telematica , ma non ha incidenza alcuna sull'iscrizione all'Elenco regionale.

6. Disposizioni transitorie

E' prevista una fase di adeguamento per consentire l'inserimento nella banca dati di ABIO delle notifiche di attività con metodo biologico degli operatori biologici che, fino alla data di applicazione delle presenti disposizioni, abbiano già effettuato la notifica alle Autorità Competenti e siano in possesso del documento giustificativo non scaduto rilasciato dall'Organismo di Controllo. Tali operatori devono trasmettere una notifica di conferma, così come già riportato al punto 2, entro il 31 dicembre 2012.